



FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANI



STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita la Federazione Nazionale delle Associazioni per l'assistenza ai Giovani Diabetici denominata anche F.D.G. di seguito Federazione.

L'associazione dovrà utilizzare in ogni segno distintivo e in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, gli acronimi O.D.V. - E.T.S. a iscrizione avvenuta nel RUNTS.

Art. 2

SEDE FEDERALE

La sede legale e stabilita in Genova (GE).

Art. 3

DURATA

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

SCOPI E ATTIVITA'

La Federazione non ha scopi di lucro.

Opera, in forma democratica per sole finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, con attività finalizzate alla cura degli interessi individuali e collettivi dei soggetti con diabete, ispirandosi e facendo propri i principi, gli intendimenti e le disposizioni contenute nel D.lgs. n.117/2017 e successive modifiche.

Tutte le cariche degli organismi previsti da questo statuto sono gratuite.

La Federazione, guidata dai sopra indicati principi ed intendimenti tutela e coordina le Associazioni federate, svolgendo attività di interesse generale in forma volontaria, in via esclusiva o principale, per:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- la diffusione delle informazioni sia scientifiche sia non, ai soggetti con diabete, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e privati ed all'opinione pubblica, al fine di migliorare l'educazione e la coscienza sociale del diabete e delle sue problematiche
- sollecita con proposte, programmi e progetti le autorità legislative, amministrative e sanitarie, collaborando con esse e con le associazioni federate ad attivare tutte le misure volte al miglioramento dell'assistenza ai soggetti con diabete.

In particolare, promuove:

- l'educazione dei soggetti con diabete, delle loro famiglie e della collettività per favorire la conoscenza del diabete;
- la diagnosi precoce della patologia
- gli scambi d'informazione fra le Associazioni federate che gestiscono le proprie iniziative sia individualmente sia congiuntamente e in collaborazione con la Federazione, corsi, conferenze, incontri, iniziative ricreative e formative, pubblicazioni;
- la ricerca attraverso programmi, progetti ed iniziative di carattere sociale, sanitario ed economico.

Sviluppa iniziative per garantire adeguati mezzi di assistenza ai soggetti con diabete e alle loro famiglie, in particolare laddove l'organizzazione pubblica non offre interventi adeguati.

Sollecita le istituzioni pubbliche affinché siano adottati protocolli di assistenza, educazione e prevenzione validi su tutto il territorio nazionale.

Al fine di svolgere le proprie attività la Federazione si avvale delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

La Federazione può svolgere attività commerciale e produttiva marginale nei modi e limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 ADERENTI

Si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le associazioni di soggetti con diabete, che rispettino i requisiti previsti dal D.lgs. n.117/2017 e ne adottino i principi e le indicazioni, Le associazioni aderenti devono essere iscritte al Registro Nazionale del Terzo Settore e devono perseguire gli stessi scopi e finalità indicati all'art. 4 del presente statuto.

Le Associazioni aderenti che abbiano lo status di Soci Ordinari contribuiscono ai mezzi della Federazione adoperandosi alla realizzazione e al rispetto delle iniziative programmate.

La quota sociale sarà stabilita come all'art. 9 del presente Statuto.

I neo-associati hanno diritto di voto dopo mesi 3 dal versamento della quota annuale di adesione.

I Soci Ordinari assumono in proprio la responsabilità dei comportamenti tenuti dai loro rappresentanti nella Federazione, con ciò impegnandosi a manlevare la stessa Federazione per atti o fatti che dovessero esserle imputati in ragione di tali comportamenti.


Gli aderenti e gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo il dettato dell'art. 15 comma 3 D.lgs. n.117/2017.

Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, organizzazioni mediche o laiche, Enti pubblici o privati, singoli o gruppi attivi nell'ambito socio/sanitario e/o economico.

Il Consiglio Federale ne esaminerà preventivamente l'ammissione; quelli che abbiano superato il vaglio del Consiglio Federale e giudicati accoglibili saranno proposti all'Assemblea Generale per la ratifica.

Qualora l'ammissione sia respinta, il Consiglio Federale deve, ai sensi dell'art. 23, comma 1 D. Lgs. 117/2017, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale in occasione della successiva convocazione.



Tali soggetti devono perseguire scopi e finalità non in contrasto con l'Art. 4 del presente Statuto. Devono altresì contribuire ai mezzi della Federazione, adoperandosi alla realizzazione e al rispetto delle iniziative programmate.

Il soggetto che abbia acquisito la qualità di Socio Onorario si impegna a adottare e fare proprie tutte le indicazioni provenienti dagli organismi Federali.

Partecipano come elettori passivi alla composizione del Consiglio Federale.

Art. 6

CRITERI PER L'ESCLUSIONE

I Soci Ordinari e Onorari potranno essere esclusi:

- quando svolgono attività contraria agli interessi e in contrasto D. Lgs n.117/2017 e alle direttive assunte e alle finalità della Federazione, danneggiandola, moralmente e/o materialmente
- non avere rispettato quanto stabilito dal regolamento interno, che forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto;
- per la totale astensione dalle iniziative della Federazione.

Il Consiglio Federale a maggioranza dei suoi componenti provvederà alla sospensione proponendone l'esclusione, alla prima Assemblea Generale.

Art. 7

ORGANI FEDERALI

Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Federale

L'Assemblea Generale dei Soci

È costituita dai rappresentanti dalle Associazioni Federate con attribuzione di n. 2 voti per ognuna e dai Soci Onorari con attribuzione di n. 1 voto pro-capite, che risultino in regola con le disposizioni statutarie della Federazione

È convocata dal Presidente in forma scritta e deve contenere l'ordine del giorno, le date ed il luogo della convocazione;

L'assemblea deve essere convocata in prima e seconda seduta, sempre con medesimo domicilio. La convocazione deve essere comunicata almeno con quindici giorni d'anticipo, a mezzo lettera raccomandata semplice o attraverso posta elettronica certificata (PEC).

L'assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità di quella ordinaria, dal Presidente, ovvero qualora ne facessero richiesta i Vicepresidenti o almeno 1/3 dei membri Consiglio Nazionale e/o da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione, con qualsiasi numero dei presenti in seconda convocazione.

L'assemblea delibera sugli argomenti all'O.d.g. mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti.

All'Assemblea compete, oltre all'elezione del Presidente dell'Assemblea:

- 1) L'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Federazione.
- 2) L'elezione del Consiglio Federale.
- 3) L'indicazione delle linee di indirizzo della Federazione.
- 4) L'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo e del rapporto annuale predisposto dal Consiglio Federale.
- 5) La ratifica degli atti del Consiglio Federale.
- 6) La definizione della quota annuale di adesione per i soci ordinari.
- 7) Le modifiche allo Statuto.
- 8) Lo scioglimento della Federazione e liquidazione della stessa.
- 9) Ogni altra materia che non sia espressamente riservata ad altri organi federali.

Consiglio Federale

È l'organo esecutivo della Federazione. Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il Consiglio Federale:

- elabora e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti inerenti all'attività sociale;
- delibera sull'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- ha facoltà di assegnare ai suoi componenti compito ed incarichi specifici;

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Ha la facoltà di avvalersi di esperti in campo sociale, sanitario economico ed in altre discipline per garantire il buon andamento dei progetti approvati. Ha compiti di programmazione delle attività per la realizzazione e l'attuazione degli scopi federali.

Il Consiglio Federale è eletto dall'Assemblea Generale. È formato da Ufficio di Presidenza e da 4 componenti eletti. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta può nominare un Tesoriere e un Segretario.

Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione e da due Vicepresidenti. Svolge compiti di rappresentanza, coordinamento ed in genere ogni attività che riterrà utile al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di manifesta impossibilità dell'Ufficio di Presidenza di assolvere le proprie funzioni per dimissione od impossibilità permanente dei membri, compete al Consiglio Nazionale nella persona del decano convocare in sessione straordinaria l'Assemblea Generale delle Associazioni per il rinnovo delle cariche.

Presidente

Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione Nazionale delle Associazioni per l'assistenza ai Giovani Diabetici denominata F.D.G.

Egli rappresenta la Federazione di fronte a terzi ed in giudizio; presiede e coordina di diritto l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Federale. Il Presidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Predisporre, audito il Consiglio Federale, le linee generali di programma delle attività annuali ed a medio termine approvate dall'Assemblea Generale.

Individua, audito il Consiglio Nazionale, gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee. Predisporre la relazione preventiva e consuntiva dell'attività annuale.

Convoca l'Assemblea Ordinaria, l'Assemblea Straordinaria, il Consiglio Federale.

In caso di necessità ed urgenza può assumere provvedimenti di utilità generale, riferendone quanto prima al Consiglio Federale per la ratifica.

Dispone di un budget di spesa annuale concordato con il Consiglio Federale, elaborato sulla base delle attività sia programmate che urgenti.

Tale budget è periodicamente aggiornato sulla base degli impegni assunti e da assumere. La Presidenza può disporre di un segretario/a per la gestione dell'ufficio.

Il Presidente adotta tutte le iniziative che riterrà idonee, utili e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e di quant'altro dovesse ritenere utile per il bene comune della Federazione.

Vicepresidenti

Sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Collaborano con il presidente nella realizzazione dell'attività programmata ricoprendo incarichi particolari individuati dal Consiglio Federale.

Sostituiscono il Presidente in caso di assenza, impedimento o rinuncia; le funzioni e mansioni già del Presidente sono assunte in primo luogo dal Vicepresidente anziano e, in caso di impedimento di questo dal secondo Vicepresidente.

In caso di recesso anticipato la sostituzione avviene a seguito di elezione.

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti delle Associazioni Federate o da un loro delegato individuato esclusivamente all'interno della propria Associazione e che sia in regola con le norme statutarie.

Revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art 31 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall'assemblea un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Organo di Controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 8

RIUNIONI DEGLI ORGANI FEDERALI

L'Assemblea Generale è convocata con avviso scritto, contenente le date e il luogo della doppia convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata semplice o PEC. La convocazione in sede ordinaria spetta al presidente e deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

In sede straordinaria può essere convocata dal Presidente o per richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Federale, ovvero di almeno 1/10 (un decimo) dei membri dell'Assemblea Generale delle Associazioni. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.

L'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti. All'Assemblea compete l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza, dell'eventuale Collegio dei Revisori e dell'eventuale Organo di Controllo.

All'Assemblea compete inoltre l'individuazione ed approvazione delle linee di programma annuali ed a medio termine, l'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, e del rapporto annuale predisposto dal Consiglio Federale.

Art. 9

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

È costituito da:

- Quote versate dalle Associazioni aderenti in misura di una quota per Associazione.
La misura minima delle quote è fissata annualmente dall' Assemblea Generale. Le quote devono essere versate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno sociale. Il mancato versamento delle quote sociali nei termini di cui sopra comporterà la perdita della qualità di socio della Federazione.
- Contributi straordinari o atti di liberalità effettuati direttamente in favore della Federazione
- Contributi di organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rimborsi derivanti da convenzioni.
- Raccolte fondi da realizzare ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo D.M.
- Entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali, lotterie, concorsi a premi, tombole e da tutte le attività non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 10

MODIFICHE ALLO STATUTO

Sono deliberate a maggioranza qualificata (3/4 degli aderenti) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dall' Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

Art. 11

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea Generale per l'approvazione. Nel corso di tale Assemblea saranno stabiliti gli indirizzi programmatici per l'attività dell'anno in corso. È vietata, sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvi i casi previsti dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

È deliberato dall'Assemblea Generale riunita in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che dovranno indicare la destinazione dei beni residuali.

In caso di scioglimento o cessazione della Federazione i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, debitamente appartenenti agli ETS (O.D.V) una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente.

Art. 13

FORO COMPETENTE

È quello della sede legale della Federazione. Per quanto altro non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile, oltre che le disposizioni così come previsto dal D.lgs. ri.117 del 03/07/2017 e D.lgs. n.105 del 03/08/2018, relative norme di attuazione e successive modificazioni

(atto registrato il 10.06.2024 n° 837 serie 3

pagamento F23 Euro ESIME)

IL FUNZIONARIO
(Grazia Poddana)

Iscritta al RUNTS Reg. Sardegna
www.fgdidiabete.it

PEC: fed.diabetegiovanile@legalmail.it - email: presidente@fdgdiabete.it

Sede legale - Via S. Maria Assunta di Nervi, 2 - Genova
C.F. 97017810157 - P. IVA 02091330924 -

UNICREDIT - IBAN: IT78Q0200801433000004613369

